Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 settembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1138.
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale Pag. 3422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1139.
Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687. Pag. 3422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1140.
Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio . . Pag. 3423

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1952.
Prezzo di vendita dei mod. ch. 16 con attestazione, da cedersi ai correntisti. (Servizio conti correnti postali). Pag. 3424

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1952.
Modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi, compresa nella provincia di Cuneo Pag. 3424

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 luglio 1952.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ancona Pag. 3425

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3426

Ministero della difesa-Aeronautica: Passaggio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex aeroporto di Siena (Pian del Lago). (Avviso di rettifica) Pag. 3426

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione del piano di ricostruzione di Ferentillo (Terni) . . . . . Pag. 3426
Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Santa Croce sull'Arno . Pag. 3426
Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alatri . . . . . . Pag. 3426

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 3426

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3426
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3427
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali . . . Pag. 3427

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario «Angiono Foglietti», con sede in Alice Castello (Vercelli) . . Pag. 3427
Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 3427
Proroga di divieti di caccia e uccellagione . . Pag. 3428

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 3428

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951 Pag. 3428
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948 Pag. 3428
Conferimento alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo dell'incarico di giudicare l'analogo concorso indetto in provincia di Enna Pag. 3429

Ministero dei trasporti: Concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova nelle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3429

Ministero della pubblica istruzione:
Concorsi magistrali . . . . Pag. 3433
Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Bagheria (Palermo). . Pag. 3434
Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Assisi (Perugia) . . . Pag. 3434
Prefettura di Verona: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona Pag. 3434
Prefettura di Torino: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino. Pag. 3435
Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso Pag. 3436
Prefettura di Forlì: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 3436
Prefettura di Salerno: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 3436
Prefettura di Teramo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo Pag. 3436

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1138.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio della Regione siciliana, dall'Amministrazione regionale a norma e nei limiti dell'art. 20 in relazione all'art. 17, lettera *f*), dello Statuto.

Nelle materie di competenza del Ministero predetto, non comprese nel comma precedente, l'Amministrazione regionale svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione nelle materie di cui al primo comma dell'articolo precedente, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esistenti nel territorio della Regione, dipendono da questa.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel secondo comma gli uffici predetti dipendono dall'Amministrazione regionale in conformità alle direttive di cui al secondo comma medesimo.

Art. 3.

La vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera *f*), dello Statuto, sono esercitate dalla Amministrazione regionale.

La vigilanza e la tutela sugli altri enti ed istituti locali, che svolgono attività nelle materie previste dal capoverso dell'art. 1, sono esercitate dall'Amministrazione regionale secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Norme transitorie e finali.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lettera *f*), dello Statuto nonchè negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che esplichino la loro attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, per le materie previste dall'art. 17, lettera *f*), dello Statuto.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni, contenute nel precedente comma.

Art. 5.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso gli uffici indicati nell'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 9. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1139.

Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 317 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;
Visto il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 216 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono aggiunti i seguenti comma:

« E' altresì vietato di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla strada ferrata » che, a giudizio dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le ferrovie concesse), possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.

Le sorgenti luminose già in opera, che, per la loro particolare ubicazione e per le loro caratteristiche, siano da considerarsi soggette al divieto di cui al comma precedente, debbono essere rimosse dagli utenti delle sorgenti stesse o dai proprietari dei fabbricati sui quali esse siano state collocate oppure dai diretti responsabili della loro installazione, a cura e spesa dei medesimi, se abusive, in quanto vietate dalle precedenti disposizioni legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.

Se le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione ferroviaria competente dovrà, prima di provvedere a diffide, prendere accordi in merito con la pubblica Amministrazione cui la strada appartiene ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1952
Atti del Governo, registro n 58, *foglio n.* 4. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. **1140**.

Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 31, 53, 75, 87 e 125 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, riguardante l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 31. *Personale degli uffici vendita.* — « Il ricevitore è responsabile del buon andamento dei servizi affidati all'ufficio di vendita. Per i lavori di ufficio, per le operazioni di distribuzione e per i lavori manuali egli è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale ».

Art. 53. *Cauzione dei magazzinieri di vendita.* — « I magazzinieri di vendita, prima della immissione in servizio debbono depositare:

1) a garanzia della dotazione loro affidata, una cauzione commisurata all'importo della dotazione stessa, secondo la seguente scala graduale:

dotazione fino a L. 10 milioni, cauzione lire 200.000;

dotazione da oltre L. 10 milioni a L. 20 milioni, cauzione L. 300.000;

dotazione oltre L. 20 milioni, cauzione L. 400.000.

Verificandosi aumento dell'importo della dotazione oltre i limiti sopra indicati, il magazziniere è tenuto ad integrare la cauzione nel termine di sei mesi;

2) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 100.000 ».

Art. 75. *Classificazione delle rivendite secondo il reddito.* — « Le rivendite si distinguono in tre categorie a seconda del reddito e cioè:

1ª categoria - rivendite con reddito superiore a L. 300.000;

2ª categoria - rivendite da oltre L. 200.000 a lire 300.000;

3ª categoria - rivendite con reddito non eccedente L. 200.000.

La categoria nella quale debbono classificarsi le rivendite è determinata in base al reddito medio degli ultimi due anni finanziari.

Il reddito è costituito dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco ».

Art. 87. *Cauzioni per rivendite conferite mediante contratto.* — « I titolari delle rivendite conferite mediante contratto sono tenuti a prestare una cauzione ragguagliata al terzo del canone e sopracanone annuale risultanti all'atto della stipulazione del contratto.

Il minimo della cauzione è fissato in L. 5000 per i contratti stipulati dopo la entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 125. *Gerenti provvisori.* — « E' in facoltà dell'Amministrazione di conferire direttamente, e nelle forme di cui al precedente art. 85, le rivendite ordinarie che fossero vacanti all'entrata in vigore del presente decreto, al gerente provvisorio che vi abbia

prestato con soddisfazione dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo di almeno due anni compiuti alla data suddetta.

Il servizio di gerente è cumulabile con quello precedentemente reso come commesso o coadiutore del titolare o del gerente provvisorio nella stessa rivendita prima della vacanza ».

Art. 2.

Agli articoli 33 e 52 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

« I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Del provvedimento deve essere data immediata notizia alla Direzione generale per la sanzione ».

Art. 3.

Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato dall'articolo unico del regio decreto 19 febbraio 1942, n. 209, nonchè l'intero art. 34 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Art. 4.

I limiti minimi e massimi delle pene pecuniarie disciplinari previsti per i magazzinieri di vendita e per i rivenditori di generi di monopolio dagli articoli 64 e 119 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sono elevati di cinquanta volte.

Sono parimenti elevati di cinquanta volte i limiti massimi indicati negli articoli 12 e 40 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie disciplinari di cui sopra.

Le disposizioni di cui innanzi si applicano agli appalti e alle concessioni intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il limite minimo di prelevamento annuo dei tabacchi, indicato nell'art. 91 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per il conferimento di rivendite ordinarie di particolare importanza, è elevato a L. 25.000.000.

Il reddito annuo minimo stabilito dall'art. 102 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, nel caso in cui l'Amministrazione ha facoltà di consentire il subingresso nel contratto di appalto delle rivendite, è elevato a L. 1.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1952.

Prezzo di vendita dei mod. ch. 16 con attestazione, da cedersi ai correntisti. (Servizio conti correnti postali).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 2, lettera *a*), del regio decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2408, concernente fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1952 il prezzo di vendita dei mod. ch. 16 con attestazione, da cedersi a pagamento ai correntisti, è stabilito in L. 160 per ogni fascicolo di 25 esemplari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1952
Registro n. 20, foglio n. 38. — MANZELLA

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1952.

Modificazione dei confini della zona faunistica delle Alpi, compresa nella provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940 che delimita i confini della zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, i confini della zona faunistica delle Alpi, compresa nella provincia di Cuneo, delimitati con il decreto Ministeriale 15 aprile 1940, sono modificati come segue:

dal monte Granero lungo il confine francese sino a Bassa di Giasque da Bassa di Giasque lungo il confine con la provincia di Imperia, per Ponte di Nava lungo il Passo di Prale Casale Caprauna Caprauna Rocca di Bozzaro - Vignole lungo il confine con la provincia di Savona sino al confine con la provincia di Alessandria e lungo esso sino a Casale Enrichetta di qui lungo il confine con la provincia di Torino fino a

Case Braida - lungo la provinciale da Carmagnola a Sommariva Bosco Sanfrè lungo la strada sino a Brà strada da Brà a Borgonuovo da Borgonuovo a Pollenzo ponte sospeso lungo il fiume Tanaro sino a Bastia Mondovì ferrovia sino a Mondovì strada provinciale per Villanova M. Pianfei ponte sul torrente Pesio torrente Pesio per chiusa di Pesio strada chiusa di Pesio Peveragno, Boves, stazione di Boves Fontanelle Borgo San Dalmazzo strada per Narbona, Vignolo, Cervasca, Santo Stefano, Caraglio, Dronero da Dronero lungo la strada per Morra, Busca, Castigliole Saluzzo lungo la strada sino a Saluzzo strada Saluzzo Revello da Revello a Envie, Madonna dell'Oca, Barge, Bagnolo Piemonte sino a quota 372 nel confine con la provincia di Torino lungo il confine della provincia di Torino sino al monte Granero sul confine francese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

(4321)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 luglio 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ancona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona 14 dicembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Giuseppe Petetti;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni, delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Ancona deliberato in data 30 aprile 1951:

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 17 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona n. 3 del 14 luglio 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione a richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze;

Attivo realizzato

Banche	L.	1.045.235,60
Assegnatari	»	15.150,45
Debitori	»	1.540.218,02
Immobilizzi	»	457.277 —
Totale	L.	3.057.881,07

Passivo liquidato

Creditori	L.	1.596.331,95
Bestiame e carni	»	5.338,20
Gestioni speciali	»	55.310,80
Passività di esercizio:		
a) spese del personale	»	682.561,25
b) altri oneri	»	633.564,87
Totale	L.	2.973.107,07
Avanzo	»	84.774 —
	L.	3.057.881,07

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ancona è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Ancona deliberato dal commissario liquidatore in data 30 aprile 1951 che presenta un saldo attivo disponibile di L. 84.774.

Art. 3.

Il saldo attivo indicato al precedente articolo affluisce, a cura del commissario liquidatore al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto Ministeriale 18 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Ancona saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 luglio 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Don Bernabé Toca y Pérez de la Lastra, Console di Spagna a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Bolzano, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia.

(4162)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonard N. Caswell, Console di Stati Uniti America a Roma.

(4164)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'ex aeroporto di Siena (Pian del Lago). (Avviso di rettifica).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 9 agosto 1952, n. 10, registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1952, registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 374, a rettifica del precedente decreto interministeriale del 21 gennaio 1950, n. 200 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950), viene precisato che la zona di terreno costituente il sedime dell'ex aeroporto di Siena (Pian del Lago), dismessa al patrimonio dello Stato, è di complessivi ettari 44.87.51 anzichè di ettari 44.27.00 come citato nel predetto decreto.

(4373)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Ferentillo (Terni)

Con decreto Ministeriale 28 agosto 1952, n. 2665, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Ferentillo, vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(4311)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Santa Croce sull'Arno

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1951, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Santa Croce sull'Arno, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, e prorogato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1951 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1955.

(4358)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alatri

Con decreto Ministeriale 28 agosto 1952, n. 2694, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alatri, approvato con decreto Ministeriale 20 settembre 1946 e prorogato con i decreti Ministeriali 17 settembre 1948 e 20 luglio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 20 settembre 1954.

(4312)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Laurogrotta Vincenzo, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 72NA.

(4366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	650 —
» Genova	624,90	652,50
» Milano	624,91	652,50
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,90	650,50
» Roma	624,89	651,75
» Torino	624,93	650 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	650 —

Media dei titoli dell'8 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,925
Id. 3,50 % 1902	63,45
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,30
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70

L'Ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	652,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a pubblicazione). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	17515	238 —	*Camusso* Laura fu Antonio, moglie di Anselmetti Francesco, domiciliata a Torino, vincolata per cauzione.	*Camosso* Laura fu Antonio, moglie di Anselmetti Francesco, dom. a Torino, vincolata per cauzione.
Rendita 5 % (1935)	191588	2.000 —	De Mola Dolores fu Mosè, moglie di De Tullio Giuseppe, dom. a Locorotondo (Bari), con usufrutto a favore di Cosi *Maria* fu Antonio ved. De Mola.	Come contro, con usufrutto a favore di Cosi *Vita Maria Rosaria* fu Antonio ved. De Mola.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 agosto 1952

Il direttore generale DE LIGUORO

(4249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3a pubblicazione). Avviso n. 46

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 448205 di annue L. 105, intestato a Bonucci Eugenia fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giovanna fu Agostino, vedova Bonucci, domiciliata a Chiusi della Verna (Arezzo).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà a sensi dell'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione

Roma, addì 2 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2996)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Angiono Foglietti », con sede in Alice Castello (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 30949 in data 5 agosto 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Angiono Foglietti », con sede in Alice Castello (Vercelli), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 13 gennaio 1952.

(4232)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1952-14 agosto 1955, i fondi siti nel comune di Latera (Viterbo), dell'estensione di ettari 326 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada n. 74;

ovest: con il territorio del comune di Valentano;

sud: limite comune di Latera;

est: limite comune di Latera.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Salsomaggiore (Parma), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: linea che parte dai Cornini e termina presso il Poggiolo;

nord-ovest: linea che parte dal Poggiolo e va alla Martina;

ovest: linea che dalla Martina va a Case Madoni;

sud: linea che da Case Madoni va al Piedivia;

est: linea che da Piedivia va a Case Gerra e per buon tratto il rio Parmigiano, indi linea che partendo dal rio Parmigiano arriva ai Cornini.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Salsomaggiore (Parma), dell'estensione di ettari 440, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord-est: linea che partendo dalla strada provinciale Salso Pellegrino passa per la quota 369 e finisce fra Case Sani e Casale;

est: da detto punto linea fino alla località « La Pietra »;

sud-est: linea dalla località « La Pietra » fino al torrente Ghisolo;

sud-ovest: dal torrente Ghisolo fino all'Osteria di Piedivia, seguendo dalle « Lame » la strada comunale;

nord-ovest: dall'Osteria di Piedivia strada provinciale fino alla località Case Biraghi.

(4329)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, nella zona di Novellara (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 442, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 luglio 1951, nella zona di Reggio Emilia, località Mancasale, dell'estensione di ettari 375, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 luglio 1951, nella zona di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 213, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

(4353)

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 6452 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 marzo 1935, n. 178 R/Gab., con cui al sig. Fuchsberger Giuseppe fu Luigi, nato a Villandro il 19 novembre 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Montevolpi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 marzo 1952 dal sig. Montevolpi Luigi di Giuseppe, figlio del predetto, in atto residente a Chiusa;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 2 marzo 1935, n. 178 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Montevolpi Luigi di Giuseppe viene ripristinato nella forma tedesca di Fuchsberger.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 luglio 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(4133)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 20453.2/10383 del 28 giugno 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Parma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giovanni Erenda nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice perchè trasferito ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma il vice prefetto dott. Santi Cappellani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4212)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 marzo 1950, n. 20441.2/13991, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Macerata, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Michele Floris, impedito da motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Michele Floris è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata il dott. Marchini Franco, primario ostetrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 25 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4251)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento alla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo dell'incarico di giudicare l'analogo concorso indetto in provincia di Enna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Enna in data 1° aprile 1950, n. 10043, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Enna, con la quale si rappresenta l'impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto Commissariale in data 10 marzo 1952, numero 20452.2/11833, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Palermo al 30 novembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile c. a., n. 82;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1949 è incaricata di giudicare il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1949.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dal presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 agosto 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4294)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova nelle Ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1935, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27984/14071 in data 24 aprile 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/202/98258 in data 9 luglio 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 23 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1952
Registro Uff. riscontri ferrovie n. 33, *foglio n.* 177. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di un diploma di maturità od abilitazione rilasciato da un istituto medio di 2° grado o titolo equipollente.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età, in applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 3 marzo 1949, nei confronti degli assuntori ferroviari semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età di cui al comma *a*) del presente punto 2.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso-programma);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare ed i motivi per i quali abbiano eventualmente ottenuto, il rinvio alla chiamata alle armi; i militari trovantisi ancora sotto le armi debbono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandente del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani che alla data del presente bando non siano stati ancora sottoposti a visita di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno, nella domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima della data di inizio delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data d'inizio delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo delle stazioni in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applica-

zione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; legalizzato dal Prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca), di telegrafia, di stenografia e di dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diotrie; campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In qualunque stadio del concorso, l'Amministrazione dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà dell'ammissione, o meno, all'impiego degli aspiranti.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, di telegrafia, di stenografia e di dattilografia, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di più sottocommissioni.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafia consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata, sotto dettatura, di un brano a scelta della Commissione. La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	20
Problema	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso nonchè per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 1 punto per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (biglietti-bagagli, gestione merci, telegrafo, movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 1/2 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore e di 1 punto per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (biglietti-bagagli, gestione merci, telegrafo, movimento), in applicazione dell'art. 16 della legge *14 febbraio 1949, n. 40 di cui al punto 2 del presente bando;*

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per la prova di telegrafo;

di 3 punti per la prova di stenografia;

di 3 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sul telegrafo, sulla stenografia e sulla dattilografia, soltanto se il canditato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate nonchè a quelli che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per sercizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventti di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 13.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. debbono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, prima della data d'inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 13.

14 La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. I primi duecentocinquanta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi delle stazioni in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno prorogabile sino a due, di effettivo servizio in prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento, del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. Il sottocapo delle stazioni in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi duecentocinquanta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di duecentocinquanta.

17. Nell'atto in cui i sottocapi delle stazioni in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 23 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema di cultura generale.
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

PROVE ORALI

Italiano

Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile

Persone fisiche e persone giuridiche Capacità Patria potestà, tutela e curatela Cittadinanza Domicilio Parentela e affinità Filiazione legittima ed illegittima Affiliazione Beni mobili e immobili Demanio pubblico Modi di acquisto della proprietà Limitazione al diritto di proprietà Fonti, oggetto delle obbligazioni Loro adempimento; inadempimento Mora Colpa e dolo Contratto Suoi requisiti ed effetti Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione Delitti e quasi delitti Contratto di trasporto Mandato Deposito (nozioni generali) Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative Le Assemblee legislative Le leggi in senso formale e loro processo formativo I regolamenti, il potere normativo del Governo.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano Amministrazione governativa centrale I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome Ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Amministrazione governativa locale I Comuni e le Provincie La giustizia nella Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa La Corte dei conti.

Elementi di contabilità di Stato

Ragioneria generale dello Stato e Ragioneria delle Amministrazioni centrali.

Formazione del bilancio di previsione Sue caratteristiche. Sindacato costituzionale sui documenti finanziari da parte della Corte dei conti Legge di bilancio Legge di variazione del bilancio.

Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione.

Rendiconto generale consuntivo (Conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale) Riscontro della Corte dei conti - Esposizione finanziaria.

Nozioni di statistica

Procedimenti aritmetici e grafici Tecnica dei diagrammi e cartogrammi Primi elementi di calcolo delle probabilità I numeri indici e la loro applicazione Tavole di sopravvivenza e di mortalità Movimento ferroviario in Italia Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

Geografia

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia Sue suddivisioni fisiche ed amministrative Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica di ognuno di essi) I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

Matematica

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali Potenze Sistema metrico decimale Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice e composto Regola di interesse semplice e composto e di società Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra Operazioni algebriche Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi Misura della superficie delle figure piane Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari

Contratto di trasporto ferroviario Condizioni generali per i trasporti delle persone Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose Obblighi di chi si serve della ferrovia Modo di esecuzione dei trasporti di cose Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni Cose ritrovate.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio Personale e Affari Generali (*Concorsi*)

Il sottoscritto . . presa conoscenza dell'avviso in data 23 luglio 1952 per il concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alle prove di telegrafia, di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per posti di . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi magistrali

Il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato i provveditori agli studi (esclusi quelli della Sicilia) a bandire nelle rispettive Provincie il concorso magistrale.

I bandi relativi dovranno essere pubblicati dai provveditori, nelle forme prescritte dal regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il 16 settembre 1952.

(4370)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Bagheria (Palermo) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Bagheria (Palermo):

Billone Anna fu Giacomo, punti 159,212.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 165. — BARONE

(4038)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Assisi (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Assisi (Perugia) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Assisi (Perugia):

Ceccarani Speranza Elide di Brenno, punti 152,49.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 162. — BARONE

(4036)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 39240 del 13 dicembre 1949, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1949;

Visto il verbale in data 5 luglio 1952, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee;

Accertato la regolarità del provvedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1.	Zamboni Angelina	punti	119,187	su 150
2.	Zimol Maria	»	114,543	»
3.	Benatti Ermelina	»	112,543	»
4.	Magalini Alice	»	112,025	»
5.	Ottaviani Irma	»	108,206	»
6.	Franzoni Nilfa	»	95,300	»
7.	Tessari Genoveffa	»	93,422	»
8.	Cicolin Flora	»	91,893	»
9.	Cozzo Olga	»	91,406	»
10.	Pasetti Angela	»	91,131	»
11.	Bianchini Idelma	»	90,431	»
12.	Pavanelli Giulia	»	89,850	»
13.	Nestori Camilla	»	89,393	»
14.	Vesentini Maria	»	89,093	»
15.	Mocellin Marina	»	88,315	»
16.	Franzoni Nivés	»	87,000	»
17.	Bianchi Elvira	»	86,587	»
18.	Orlandi Mafalda	»	85,956	»
19.	Fattori Bianca	»	85,625	»
20.	Giacomi Maria	»	85,331	»
21.	Zucchi Neve	»	84,800	»
22.	Andreussi Terza	»	84,575	»
23.	De Besi Maria	»	84,431	»
24.	Peretti Luigia	»	84,181	»
25.	Milan Amelia	»	84,042	»
26.	Carloni Elisa	»	84,006	»
27.	Fraccaroli Elena	»	83,647	»
28.	Accordi Erminia	»	83,437	»
29.	Melegaro Lidia	»	82,562	»
30.	Alberti Nella	»	82,375	»
31.	Gaioni Maria	»	82,331	»
32.	Muliari Giuditta	»	81,540	»
33.	Franco Nelda	»	81,318	»
34.	Castellin Eleonora	»	81,100	»
35.	Padovan Antonietta	»	80,906	»
36.	Fracco Assunta	»	80,362	»
37.	Frazza Giannina	»	80,068	»
38.	Cecchi Ledra	»	79,712	»
39.	Nelli Gina	»	78,750	»
40.	Tomat Tersilia	»	78,668	»
41.	Ghizzi Elisabetta	»	78,125	»

42.	Bertoldi Maria	punti 77,593	su 150
43.	Sala Silvia	» 77,493	»
44.	Lonardi Fiorina	» 76,843	»
45.	Giri Nella Serafina	» 76,812	»
46.	Furlani Rosa	» 76,718	»
47.	Redeghieri Adele	» 76,250	»
48.	Tosolini Anna	» 76,218	»
49.	Sinibaldi Nella	» 76,012	»
50.	Borghi Anna	» 75,543	»
51.	Donini Domenica	» 75,320	»
52.	Cecchini Lucia	» 74,750	»
53.	Barini Zulia	» 74,192	»
54.	Angeli Maria	» 74,087	»
55.	Fila Maria	» 73,825	»
56.	De Vecchi Anna	» 73,481	»
57.	Mortari Teresa	» 73,106	»
58.	Ghizzi Maria	» 72,875	»
59.	Giaccone Anna	» 72,625	»
60.	Cavaleri Ernesta	» 72,545	»
61.	Giarola Dirce	» 72,278	»
62.	Belluzzo Maria	» 72,168	»
63.	Ruffo Maria	» 71,831	»
64.	Leali Nerina	» 71,650	»
65.	Fontaneri Igea	» 71,000	»
66.	Agnoli Vittoria	» 70,800	»
67.	Aldrovandi Dina	» 70,093	»
68	Vincenzi Elvira	» 70,000	»
69.	Pilosio Mafalda	» 69,750	»
70.	Zendrini Emma	» 69,737	»
71.	Zerbini Renza	» 69,332	»
72.	Minini Maria	» 69,275	»
73.	Bertolo Maria Pia	» 68,062	»
74.	Pascolo Gilda	» 66,656	»
75.	Magagnotti Rosa	» 66,431	»
76.	Manfredini Maria	» 65,431	»
77.	Medri Giuliana	» 65,400	»
78.	Andreoli Luigina	» 64,412	»
79.	Tommaselli Angela	» 64,206	»
80.	Beneventi Maddalena	» 59,768	»
81.	Pastorello Bruna	» 58,066	»
82.	Chiminello Elena	» 57,762	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 24 luglio 1952

Il prefetto: Bruno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 39240 del 13 dicembre 1949, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1949;

Visto il proprio decreto n. 20802 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso medesimo;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate sulle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso medesimo per il posto a fianco di ciascuna indicato:

Zamboni Angelina: Bussolengo;
Zimol Maria: Lazise;
Benatti Ermelina: Sant'Ambrogio di Valpolicella (2 rep.);
Magalini Alice: Zevio;
Ottaviani Irma: Rivoli Veronese;
Franzoni Nilfa: Ferrara di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 24 luglio 1952

Il prefetto: Bruno

(4112)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto prefettizio n. 6503 in data 30 dicembre 1949, con il quale venne indetto il concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella Provincia di Torino:

1.	Oldano Giovanni	punti 111,94
2.	Barbero Angiolo	» 111,58
3.	La Scala Francesco	» 103,13
4.	Perissi Emilio	» 101,65
5.	Viglino Pasquale	» 100,06
6.	Momigliano Guido	» 96,53
7.	Cavaglià G. Battista	» 94,55
8.	Quadrelli Francesco	» 91,89
9.	Zantonelli Marcello	» 90,40
10.	Dominici Romans	» 88,52
11.	Peiretti Giuseppe	» 87,68
12.	Tornotti Carlo	» 84,67
13.	Bianco Silvio	» 84,55
14.	Grillo Ambrogio	» 84,31
15.	Rivalta Marino	» 81,75
16.	Anerdi Carlo	» 81,29
17.	Buglione Ceresa Aldo	» 78,80
18.	Abrate Michele	» 77,62
19.	Grandi Felice	» 76,97
20.	Casalegno Lorenzo	» 72,37
21.	De Marchi Massimo	» 67,59
22.	Baruffaldi Alessandro	» 65,96
23.	Brunero Teresio	» 65,42
24.	Conti Virginio	» 64,83
25.	Rivarosa Giovanni	» 62,87
26.	Grosso Emanuele	» 62,69
27.	Giustetto Luigi	» 60,25
28.	Bertolino Vittorio	» 54,26
29.	Menaldino Robino Antonio	» 52,50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia di Torino e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1952

Il prefetto: Carcaterra

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 2842 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Oldano Giovanni: Villastellone;
Barbero Angiolo: Alpignano-Caselletto;
La Scala Francesco: Leinì (2ª);
Perissi Elio: Santena.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia di Torino e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1952

Il prefetto: Carcaterra

(4191)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 7810, in data 28 febbraio 1952 e n. 7816, in data 29 febbraio 1952, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visti i successivi decreti n. 12721, in data 28 aprile 1952, n. 19618 in data 16 giugno 1952, n. 25608 in data 3 agosto 1952 con i quali sono state apportate delle variazioni alle assegnazioni delle sedi, per espressa rinunzia dei medici che vi erano stati assegnati;

Visto che, a seguito di altra rinunzia è rimasta vacante la condotta di Sant'Agapito e che, pertanto, necessita assegnarvi altro sanitario, tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Golia è assegnato alla condotta medica di Sant'Agapito in qualità di titolare.

Il sindaco del Comune interessato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Campobasso, addì 14 agosto 1952

p. *Il prefetto*: SARNO

(4190)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma del comune di Modigliana, con cui si comunica che il dott. Farneti Gino ha rinunciato alla nomina a titolare della prima condotta medica di detto Comune;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mascione Nicola è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Modigliano prima condotta.

Forlì, addì 7 agosto 1952

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(4228)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte mediche, di cui al bando di concorso approvato con decreto prefettizio del 1° giugno 1950, sono rimaste vacanti per rinunzia dei vincitori, o per mancata assunzione da parte degli stessi entro il termine prescritto;

Considerato, pertanto, che le sedi stesse vanno assegnate, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 31 maggio u. s.;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate;

1) Sparano Angelo, alla condotta medica di Pagani;
2) Parisi Luigi, alla condotta medica di Furore.

Salerno, addì 9 agosto 1952

p. *Il prefetto*: SALAZAR

(4215)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, n. 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 7 febbraio p. p. n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;

Visto che i dottori Medori Pasquale, Lolli Lucio G., Martelli Vincenzo, Totoro Antonio, Spadano Antonio e Como Fernando hanno rinunziato alla sede di Roseto degli Abruzzi (2ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, il dott. Tattoni Luigi, appositamente interpellato, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tattoni Luigi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Roseto degli Abruzzi (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quella del Comune interessato.

Teramo, addì 18 agosto 1952

Il prefetto: LONGO

(4216)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.